

## Delibera n° 827

Estratto del processo verbale della seduta del  
**28 maggio 2021**

**oggetto:**

LR 2/2021, ART 5 (MISURE DI SOSTEGNO E PER LA RIPARTENZA DEI SETTORI CULTURA E SPORT E ALTRE DISPOSIZIONI SETTORIALI) – BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA PARZIALE COPERTURA DELLE MANCATE ENTRATE PER IL 2020 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, NONCHÉ PER IL SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL 2021 PER PROGETTI DI RILANCIO DEGLI IMPIANTI NATATORI. ANNO 2021. MODIFICA DGR 735/2021.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	assente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** l'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali) e, in particolare:

- il comma 1, con il quale la Regione, al fine di fronteggiare la crisi congiunturale degli impianti sportivi natatori correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di rilanciare le attività sportive negli impianti medesimi, è autorizzata a concedere un contributo straordinario a parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 rapportate alle spese per il funzionamento degli impianti, nonché delle spese da sostenere nel corso del 2021 per progetti regionali di rilancio del settore, a favore dei proprietari degli impianti o dei gestori dei medesimi, con priorità ai progetti che interessano gli impianti a valenza comprensoriale, intendendosi per tale l'impianto a servizio di più Comuni o con il maggior numero di atleti tesserati frequentanti;

- il comma 2, per il quale il contributo di cui al comma 1, previa procedura valutativa delle domande, è concesso con priorità qualora il proprietario dell'impianto si impegni al cofinanziamento che può essere apportato dal proprietario anche insieme agli altri soggetti interessati, nel caso di impianto comprensoriale;

- il comma 3, nella parte in cui dispone che, per le finalità previste dal comma 1, in deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale, con uno o più bandi, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, anche in relazione alla priorità di cui ai commi 1 e 2, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, le spese ammissibili, l'intensità del contributo, le modalità del cofinanziamento;

**Vista** la propria deliberazione 14 maggio 2021, n. 735 con la quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 2/2021, è stato approvato, nel testo di cui all'allegato 1 alla deliberazione medesima, il "Bando per la concessione di un contributo straordinario per la parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 per spese di funzionamento, nonché per il sostegno delle spese per il 2021 per progetti di rilancio degli impianti natatori, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali). Bando 2021" (di seguito Bando);

**Dato atto** che il Bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione di un contributo straordinario per la parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 rapportate alle spese di funzionamento degli impianti natatori, nonché delle spese da sostenere nel corso del 2021 per progetti regionali di rilancio del settore a favore dei proprietari degli impianti o dei gestori dei medesimi;

**Evidenziato** che i soggetti destinatari delle misure di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 2/2021 sono:

- soggetti pubblici e privati proprietari di impianti natatori siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

- soggetti pubblici e privati gestori di impianti natatori siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Dato atto** che il Bando, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 2/2021, ha disposto, all'articolo 4, che i soggetti cui sia concedibile il contributo straordinario anzidetto siano:

- soggetti pubblici e privati proprietari di impianti natatori siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

- soggetti pubblici e privati gestori di impianti natatori siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

**Visto**, tuttavia, l'articolo 6, comma 1, lettera d), del Bando il quale, ammettendo a contributo le sole spese imputabili ai soggetti privati gestori di impianti natatori pubblici, esclude di fatto, per mero errore materiale, l'ammissibilità delle medesime spese in capo ai soggetti privati gestori di impianti privati;

**Dato atto** che lo stato di fatto rappresentato dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del Bando configuri un mero errore redazionale del Bando medesimo;

**Ritenuto**, in ragione di quanto evidenziato e in un'ottica di economicità del procedimento contributivo, che l'inammissibilità delle spese in capo ai soggetti privati gestori di impianti natatori privati debba essere superata attraverso la ricomprensione di dette spese tra quelle ammissibili;

**Visto** il lasso di tempo considerevolmente ampio previsto per la presentazione delle domande, dall'articolo 10, comma 2 del Bando, e precisamente, dal 17 maggio 2021 al 28 giugno 2021, che garantisce la par condicio dei potenziali beneficiari;

**Ritenuto** per quanto espresso, di modificare l'articolo 6, comma 1, lettera d) del Bando come segue:

- dopo le parole << di impianto pubblico>> sono aggiunte le parole << o di impianto privato>>;

**Visto** il bilancio finanziario gestionale 2021 approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 2026 e le sue successive variazioni;

**Visto** lo Statuto speciale della Regione;

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla cultura e allo sport,

**La Giunta regionale**, all'unanimità

### **Delibera**

**1.** Per le ragioni esposte, l'articolo 6, comma 1, lettera d), del "Bando per la concessione di un contributo straordinario per la parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 per spese di funzionamento, nonché per il sostegno delle spese per il 2021 per progetti di rilancio degli impianti natatori, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali). Bando 2021", approvato con delibera della Giunta regionale 14 maggio 2021, n. 735, giusto Allegato 1 alla medesima, è modificato come segue:

- dopo le parole << di impianto pubblico>> sono aggiunte le parole << o di impianto privato>>.

**2.** La presente deliberazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE